



Delibera n. 243/2021

26 Novembre 2021

Allegato AT al Verbale n. 06/2021

Oggetto: Accordo Quadro Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Università KORE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: *"I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative"*;

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: *"l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti"*



e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

VISTO lo schema dell'Accordo Quadro Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Università KORE;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo che ha ad oggetto la collaborazione per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, attività di didattica e di formazione, ma anche per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca, la partecipazione a progetti europei e la definizione di network finalizzati all'internazionalizzazione delle attività di ricerca e di formazione, nonché per l'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale per rafforzare il legame con il territorio;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo Quadro Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Università KORE, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 06/12/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 06/12/2021

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO QUADRO

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

E

L'UNIVERSITÀ DI ENNA "KORE"

Tra l'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**, con sede in Roma, alla Via di Vigna Murata n.605, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL), il 25/01/1957 (d'ora innanzi denominata INGV)

e

l'**Università di Enna "Kore"**, con sede in ENNA, Cittadella Universitaria - C.A.P. 94100, C.F. 01094410865, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Prof. Cataldo Salerno, nato a Enna, il 01/09/1951 (d'ora innanzi denominata Università)

(INGV e Università di seguito congiuntamente denominati Parti)

Premesso che

- l'INGV, Ente Pubblico di Ricerca dello stato italiano, è stato istituito con decreto legislativo n.381 del 20 settembre 1999;
- l'INGV, in base all'art.2 comma 1, del proprio Statuto, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.114/2020 e pubblicato sul Sito WEB istituzionale, con avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n.264 del 24 ottobre 2020, ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto e in particolare all'art.2 comma 2 lettera b), progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell'ambito delle linee di ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e ambientale; può partecipare a programmi avviati da altri soggetti; può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati;
- la struttura scientifica dell'INGV, in base all'art.16 del proprio Statuto, si articola in Dipartimenti, Sezioni e Centri;
- l'art.29 del Regolamento Organizzazione Funzionamento dell'INGV disciplina le Collaborazioni con soggetti esterni, stabilendo al primo comma che: *"I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative"*;
- ai sensi dello Statuto, emanato con D.P. n.188/2018 del 16/11/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale, n.274 del 24/11/2018, la Università di Enna "Kore" è una Libera Università legalmente riconosciuta, che ha come fini la trasmissione delle conoscenze, oltre che la ricerca scientifica di base, lo sviluppo della ricerca applicata e l'innovazione tecnologica;



- per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l'Università promuove ed attiva collaborazioni con altri atenei, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche e private;
- ai sensi dell'art.23 della Legge n. 240/2010, le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993 n.593 e successive modifiche, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
- l'Università è interessata ad avviare nuove collaborazioni ed a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca per qualificarsi sempre più come *research university*, il cui obiettivo fondamentale è l'accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio;
- che le parti intendono avviare collaborazioni attive tra l'INGV, articolato nelle sue Sezioni, e Facoltà dell'Università, al fine di perfezionare elevate competenze e creare un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;
- che è interesse delle Parti sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, di attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;
- che è riconosciuta da parte dell'Università l'opportunità di creare tali forme di collaborazione, al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca anche consentendo, ai sensi dell'art.6 comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2010 n.240 e dell'art.55 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012 n.35, ai professori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso l'INGV e al personale di ruolo dell'INGV di svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università;
- è interesse delle Parti favorire l'alta formazione, consentendo la partecipazione dell'INGV e dei ricercatori e tecnologi dell'INGV in esso operanti alla realizzazione dei corsi di dottorato anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, ed inoltre contribuire e collaborare nella realizzazione e attivazione di corsi di dottorato presso l'INGV, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Università dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica in data 8 febbraio 2013, n.45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati".

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Principi generali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo-Quadro. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, l'INGV e l'Università riconoscono l'interesse comune a sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, anche nell'ambito delle



attività di didattica e di formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca.

2. L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e di formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. L'INGV e l'Università, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale dell'INGV e della Università ed organizzare eventi istituzionali in collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale.

3. Le Parti intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e di diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

Articolo 2 - Finalità dell'Accordo

1. L'INGV e l'Università s'impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine:

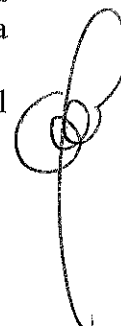
- alla definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca di una delle parti presso l'altra, la quale dovrà rendersi disponibile alla verifica e alla eventuale messa a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività;
- alla disciplina della permanenza delle strutture di ricerca e loro articolazioni territoriali già allocati presso l'Università o l'INGV;
- alla messa a disposizione di materiali attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
- all'individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti fra sistema universitario e rete scientifica dell'INGV, anche individuati attraverso un'attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti della realtà industriale, in considerazione dell'evoluzione attesa di ciascun settore applicativo e dell'individuazione delle tecnologie correlate;
- allo svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato anche presso l'INGV, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti;
- alla realizzazione ed attivazione di corsi di dottorato presso l'INGV, attraverso convenzioni tra le parti stipulate ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.45;
- alla valorizzazione dei risultati della ricerca, del trasferimento tecnologico e della innovazione, favorendo interazioni con il sistema industriale e territoriale;
- allo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di ricercatori di ruolo dello INGV presso l'Università e attività di ricerca da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo presso l'INGV, attraverso convenzioni tra le Parti stipulate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2010 n.240 e del decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012 n.35.

2. Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con il sistema industriale e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare.

3. La collaborazione fra l'INGV e l'Università sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:
- a. nel presente Accordo Quadro;
 - b. nelle singole Convenzioni Operative di cui al successivo art.8;
 - c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

1. Le Parti favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Rimane inteso che, durante il periodo di vigenza del presente Accordo, le Parti potranno indicare ulteriori e diverse tematiche di ricerca, mediante atti per iscritto approvati dai rispettivi organi competenti.
2. Tali forme di collaborazione potranno essere realizzate attraverso la stipula di Convenzioni operative, disciplinate al successivo art.8, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
3. Le attività di collaborazione nello svolgimento in partnership di specifici progetti potranno avere ad oggetto, a titolo esemplificativo:
- a) la definizione di programmi di ricerca di medio termine e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro Europei, oltre alla formulazione di proposte in sede nazionale e internazionale;
 - b) la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università e l'INGV partecipano;
 - c) la definizione delle modalità di collocazione a tempo definito di strutture di ricerca dell'INGV presso l'Università, la quale potrà rendersi disponibile a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività, secondo quanto previsto dal successivo art. 8 lett. a;
 - d) la disciplina della permanenza delle strutture di ricerca, l'INGV e loro articolazioni territoriali già allocati presso l'Università;
 - e) la reciproca messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
 - f) lo studio e la sperimentazione di servizi innovativi per la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico e il finanziamento dello start-up innovativi;
 - g) la promozione, la creazione, la crescita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di nuovi prodotti sostenendo la dinamicità dell'innovazione nei territori coinvolti e sperimentando un modello innovativo;
 - h) l'integrazione delle priorità industriali con il patrimonio delle nuove conoscenze che scaturiscono dalla ricerca pubblica favorendo lo sviluppo di reti innovative nei settori in cui sono presenti contestualmente competenze scientifiche e tecnologiche e attività di ricerca di eccellenza in grado di attrarre investimenti;
 - i) l'individuazione di nuovi strumenti del trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca pubblica al mercato e la definizione di modelli efficienti di gestione della proprietà intellettuale;
 - j) la promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
 - k) la promozione della cultura del management dell'innovazione.



3. Allo scopo di rendere più proficua l'attività di collaborazione in partnership l'Università dichiara inoltre la propria disponibilità a mettere a disposizione, all'interno delle proprie strutture, appositi spazi per la collocazione a tempo definito dell'INGV, secondo quanto previsto dal successivo art. 8 lett. a, nonché per l'istituzione di laboratori congiunti.

4. Con lo stesso fine l'INGV dichiara il proprio interesse ad investire in risorse di proprio personale a tempo indeterminato che svolgerà attività di ricerca in collaborazione con l'Università all'interno degli spazi suddetti. La messa a disposizione degli spazi sarà regolata da apposite convenzioni operative che disciplineranno altresì la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse.

Articolo 4 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente

1. Nell'ambito della collaborazione in attività di didattica e formazione, l'INGV dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali:

- svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento di lauree magistrali e dottorati di ricerca;
- svolgimento di esercitazioni;
- organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l'Università e l'INGV aderiscono;
- organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte di docenti sia dell'Università sia dell'INGV;
- favorire la possibilità di accesso al personale dell'Università alle sue biblioteche e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
- finanziare borse di studio, di ricerca e/o assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca;
- partecipare alla realizzazione e attivazione di Master universitari;
- favorire attività di tirocinio e formazione regolate da apposite convenzioni stipulate sulla base della legge 196/1997.

2. Alla luce di quanto disposto dall'art.55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n.35 ed in applicazione del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, per il conseguimento di finalità di interesse comune, l'INGV e le Università possono stipulare convenzioni, di cui al successivo art.8, aventi durata minima di un anno rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, in vigenza del presente o analogo accordo quadro, per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere l'attività di ricerca presso l'INGV e al personale dell'INGV attività di ricerca e didattica presso l'ateneo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. Il servizio prestato dall'interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini dell'anzianità di servizio presso l'Università o l'INGV. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D. Lgs. 19/2012 e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accreditamento delle sedi e corsi di studio, il personale dell'INGV può essere conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Ateneo.



Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.240 l'apporto del personale dell'INGV è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno prestato presso l'Ateneo.

3. In applicazione del decreto 8 febbraio 2013, n.45 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'INGV e l'Università possono collaborare, attraverso convenzioni di cui al successivo art.8, per l'attivazione di corsi per dottorati di ricerca presso l'INGV e l'Università. In base all'art.2 del Regolamento citato i corsi di dottorato sono attivati, sulla base di apposite convenzioni e previo accreditamento concesso dal Ministero, da:

- università italiane anche in convenzione con enti di ricerca pubblici e privati, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate sulla base dei criteri previsti dal Regolamento stesso;
- consorzi tra università;
- consorzi tra università, di cui almeno uno italiano, ed enti di ricerca pubblici e privati;
- università in convenzione con imprese.

Nel caso in cui i corsi di dottorato, a seguito delle procedure di accreditamento, vengano attivati presso l'INGV, il collegio del dottorato deve essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'INGV e l'Università di appartenenza del professore interessato.

4. L'INGV può, inoltre, cooperare con l'Università alla realizzazione di dottorati di ricerca mediante:

- collaborazione del suo personale scientifico nelle attività formative e di ricerca;
- messa a disposizione di laboratori e risorse per borse di studio mirate a interessi scientifici comuni, secondo le normative interne all'Ateneo.

A tale cooperazione potrà corrispondere un coinvolgimento del personale INGV nelle attività del dottorato.

5. L'Università si impegna, secondo il proprio ordinamento e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare allo svolgimento delle attività connesse ai corsi di dottorato anche presso l'INGV, con il coinvolgimento del personale in essi operanti.

Art. 5 - Attività didattica extra-istituzionale

1. I ricercatori e tecnologi dell'INGV possono assumere incarichi di insegnamento a contratto presso l'Università, in materie pertinenti all'attività svolta. Tali incarichi, a titolo gratuito ovvero oneroso, necessitano dell'autorizzazione da parte dell'INGV, a prescindere dal montante ore.

Art. 6 - Partecipazione a programmi specifici

1. Possono essere associati per programmi specifici, stabiliti nell'ambito della programmazione dell'Istituto e mediante il conferimento di incarichi a titolo gratuito, i professori e i ricercatori universitari di ruolo ed altri aventi diritto, per lo svolgimento di attività di ricerca presso l'INGV per un tempo determinato comunque non superiore alla durata del programma.

2. Il conferimento dell'associatura è disposto dall'INGV, su domanda dell'interessato, sentito il Direttore di Sezione competente, previa autorizzazione dei competenti Organi universitari, per i



soggetti e con le modalità di cui al Regolamento del Personale - Decreto del Presidente n. 118 del 14/05/2018.

3. I ricercatori e tecnologi dell'INGV possono partecipare, attraverso apposite Convenzioni, allo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti dell'Università per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche.

4. La partecipazione è disposta dal Direttore del Dipartimento dell'Università, su domanda dell'interessato, previa autorizzazione dei competenti Organi dell'INGV.

Articolo 7 - Comitato paritetico di indirizzo

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo, l'INGV e l'Università convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:

- dal Presidente dell'INGV o da un suo delegato;
- dal Rettore dell'Università o da un suo delegato;
- da due rappresentanti nominati dal Presidente dell'INGV;
- da due rappresentanti nominati dal Rettore dell'Università.

2. Il Comitato si riunisce presso l'Università ed è presieduto dal Rettore o dal suo delegato e redigerà un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

3. Il Comitato resta in carica per la durata dell'Accordo e viene rinominato in caso di rinnovo dell'Accordo medesimo. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell'appartenenza a INGV o all'Università.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza.

5. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- coordina le attività di collaborazione;
- pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi dell'INGV e dell'Università;
- effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi dell'INGV e dell'Università.

Articolo 8 - Convenzioni operative

1. L'INGV e l'Università concordano la realizzazione di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altra attività di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto o iniziativa comune. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

a) Convenzioni per attività di ricerca e costituzione struttura di ricerca

Le strutture di ricerca dell'INGV potranno avere sede presso l'Università sulla base di una Convenzione e per un tempo prestabilito.

Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione degli immobili dell'Università destinati a sede dell'INGV, definendo, tra l'altro, la

localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la ripartizione tra i due Enti delle spese di manutenzione degli stessi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria nel rispetto della normativa vigente e conformemente a quanto previsto nel successivo art.9.

Le Convenzioni potranno, inoltre, definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nell'INGV e all'interno dell'Università e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle due istituzioni.

Le Convenzioni possono consentire ai professori ed ai ricercatori universitari di ruolo associati all'INGV la partecipazione alle discussioni relative alle attività di ricerca dell'INGV, per la durata dell'associazione, e ai ricercatori e tecnologi dell'INGV, a svolgere attività di ricerca in Convenzione, per la durata delle attività, la facoltà di essere invitati alle discussioni del Consiglio di Amministrazione di loro associatura in materia di programmazione delle attività scientifiche con le modalità individuate nello Statuto dell'Ateneo.

Può essere altresì previsto che il personale di ruolo dell'INGV sia nominato Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca affidatogli dal Dipartimento dell'Università.

b) Convenzioni per tirocinio e formazione ai sensi della legge 196/1997

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'INGV può accogliere, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.196 e nei limiti previsti dal regolamento attuativo di cui al decreto 25 marzo 1998, n.142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, attraverso la stipula di convenzioni operative con le Università, laureandi o laureati per tirocini di formazione ed orientamento.

La Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento dovrà indicare il numero di tirocinanti che saranno accolti dalla struttura dell'INGV e la sede dell'attività di formazione. In allegato alla Convenzione operativa, dovrà essere predisposto per ogni singolo tirocinante un progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso la sede dell'INGV, il nominativo del tutor ed ogni altro elemento previsto dal Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'INGV, in quanto struttura ospitante di tali figure (tirocinanti e più in generale soggetti in formazione), è individuata, conformemente alle previsioni del D. Lgs. 81/08, come struttura responsabile della tutela dei soggetti ospitati dai rischi per la loro salute e sicurezza sul lavoro.

c) Convenzione per attività didattica e ricerca

L'INGV e l'Università possono stipulare Convenzioni operative per consentire ai ricercatori e ai professori universitari di ruolo di svolgere attività presso le strutture dell'ente e al personale di ruolo dell'INGV attività di ricerca e didattica presso l'ateneo. Le singole Convenzioni possono interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari.

La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede individuali allegate alle convenzioni stesse che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili per iscritto fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, in vigenza del presente o analogo accordo quadro, e stabiliscono le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del soggetto interessato, le attività da svolgere, l'eventuale partecipazione all'elettorato attivo, le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali e le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati nonché gli obblighi in

materia di sicurezza, protezione, prevenzione e salute nel rispetto della normativa vigente e conformemente a quanto previsto nel successivo art. 9.

d) Convenzione per dottorati di ricerca

L'Università favorisce la stipula di specifiche convenzioni con l'INGV per l'attivazione di corsi di Dottorato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 210/1998.

Ai fini dei commi precedenti, l'INGV stipula le Convenzioni operative in relazione ai corsi di Dottorato da attivare, nelle quali sono esplicitamente previste:

- la partecipazione dei ricercatori INGV al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato;
- la partecipazione di ricercatori INGV alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca, ai sensi del Regolamento sul dottorato di ricerca dell'Università di Enna "Kore";
- lo svolgimento, presso l'INGV, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca.

L'INGV favorisce la stipula di specifiche Convenzioni con l'Università per l'attivazione, ai sensi di legge, di corsi di dottorato di ricerca presso l'INGV. Specifiche convenzioni operative regoleranno le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento delle attività relative ai corsi di dottorato attivati presso l'INGV e la partecipazione del personale Universitario agli stessi, nonché gli obblighi in materia di sicurezza, protezione, prevenzione e salute nel rispetto della normativa vigente e conformemente a quanto previsto nel successivo art.9.

Articolo 9 - Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'INGV e l'Università, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a tempo indeterminato che presta la propria opera presso l'INGV e l'Università, il soggetto cui competono gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, e il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2008. Inoltre le Parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi e, se prevista la Relazione di Radioprotezione (art. 61, comma 2, D.L.gs. 230/1995 e s.m.i.), nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati al Medico Competente della struttura di provenienza del personale, qualora dallo stesso richiesti ai fini della sorveglianza sanitaria.

Nel caso, invece, di costituzione di una struttura di ricerca dell'INGV presso una sede dell'Università, come previsto all'art. 8 comma 1 lett. a) del presente accordo, ed in tutti i casi in cui una struttura afferente ad uno dei contraenti, dotata di autonomia scientifica ed organizzativa, sia ospitata all'interno delle aree di pertinenza dell'altra parte contraente, gli obblighi rimangono in capo al Datore di Lavoro proprio della struttura ospitata. In tali casi, i Datori di Lavoro delle due Parti promuoveranno il necessario coordinamento per dare attuazione a tutto quanto necessario per la tutela del proprio personale anche da eventuali rischi interferenziali.

In entrambi i casi, il Responsabile Scientifico dell'attività di ricerca in convenzione, sia esso dipendente dall'INGV o dall'Università, si configura a tutti gli effetti come Responsabile dell'Attività di Ricerca in Laboratorio (RAR), così come definito dal D. M. 363/98, ed è tenuto

a tutti gli obblighi previsti per tale figura dall'art. 5 del suddetto decreto e dal regolamento dell'Università per l'applicazione del D. Lgs. 81/2008.

Gli adempimenti inerenti la formazione dei lavoratori di cui all'art.37 e all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (formazione generale e formazione specifica a rischio medio) sono di competenza dei rispettivi datori di lavoro, i quali si avvalgono dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni.

3. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.

4. Il personale dell'INGV e dell'Università si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria sia straordinaria.

5. Qualora una struttura di ricerca di una delle due Parti, dotata di autonomia scientifica ed allocata presso una sede dell'altra Parte, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.

6. I due datori di lavoro promuoveranno il coordinamento dei propri Medici Competenti affinché al proprio personale sia assicurata la sorveglianza sanitaria, tenendo conto anche dei rischi per la salute derivanti da attività svolte in sedi diverse da quelle dell'Ente di appartenenza. Le modalità e le procedure con cui attuare tale coordinamento devono essere definite di volta in volta nelle varie convenzioni operative di cui al precedente art. 8.

7. I costi relativi all'affidamento di incarichi professionali e alla sorveglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro, fatte salve previsioni diverse che dovranno essere contenute e dettagliate nell'ambito delle convenzioni operative di cui al precedente art.8.

Art. 10 - Riservatezza - Proprietà intellettuale

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie definite di natura riservata che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

4. Nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà intellettuale e industriale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo quote da determinare in relazione al contributo di ciascuna parte, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno contribuito allo sviluppo dei risultati. Le modalità di gestione della co-titolarità verranno fissate con accordi successivi. Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, lo comunicherà per iscritto e l'altra parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo Quadro, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo stesso o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano, inoltre, di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative del presente Accordo, di cui all'art. 8, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono, inoltre, soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Articolo 12 - Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. Il presente Accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le Parti.

2. Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con pec (aoo.roma@pec.ingv.it; ateneo@pec.unich.it) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 13 - Controversie

1. Il presente Accordo Quadro è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana.

2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e



risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente.

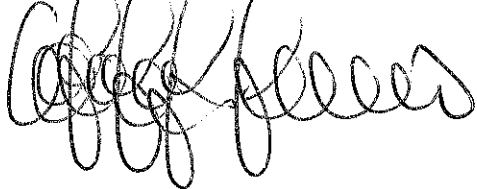
Articolo 14 - Registrazione

1. Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 07/08/1990, n.24, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23/12/2013, n.145, convertito con emendamenti dalla Legge 21/02/2014 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

UNIVERSITÀ DI ENNA "KORE"

IL PRESIDENTE

Prof. Cataldo Salerno



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VUL.

IL PRESIDENTE

Prof. Carlo Doglioni